



**LA SOCIETÀ HA DIRITTO AL RIMBORSO IVA
PER L'ACQUISTO DEI BENI AMMORTIZZABILI
ANCHE SE HA POSTO IN ESSERE SOLO
OPERAZIONI PREPARATORIE ALL'INIZIO
DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA**

*di Maurizio Villani
e Antonella Rizzelli*

La società ha diritto al rimborso IVA per l'acquisto dei beni ammortizzabili anche se ha posto in essere solo operazioni preparatorie all'inizio dell'attività d'impresa

Con sentenza n. 2039 del 09 ottobre 2020, la C.T.R. di Puglia – Sezione Staccata di Lecce ha accolto l'appello presentato da una società contribuente, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Villani.

In particolare, la vicenda ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rigettato la domanda di rimborso Iva di € 470.000,00 presentata dalla società, per l'anno 2017, in relazione all'acquisto di beni ammortizzabili regolarmente acquistati.

Nello specifico, l'Ufficio aveva negato il rimborso in quanto nei confronti della società era stato emesso un decreto di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., nell'ambito di un processo penale avviato per reati di abusivismo edilizio ed occupazione abusiva di demanio marittimo dell'area destinata a stabilimento balneare ove insistevano i beni ammortizzabili acquistati.

La società, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rimborso dell'Iva pagata per l'acquisto dei beni ammortizzabili, facendo presente altresì che i beni non erano mai stati oggetto di sequestro penale e che gli stessi sarebbero stati utilizzati per la gestione del ramo d'azienda stipulato con la società.

I giudici di primo grado, nonostante le puntuali eccezioni della contribuente, rigettavano il ricorso, sostenendo che per poter ottenere il rimborso Iva, così come richiesto, era necessario che i beni fossero stati utilizzati nell'attività d'impresa.

Avverso la sentenza della CTP di Lecce ha proposto appello la società ponendo in evidenza come, una volta non contestata l'inerenza dei beni all'attività d'impresa, è consentito richiedere il rimborso Iva anche per i beni e servizi acquistati in vista dell'esercizio dell'impresa, in accordo con i principi più volte espressi dalla Suprema Corte di Cassazione che, a sua volta, richiama i principi della Corte di Giustizia Europea.

Ed infatti, sia i giudici di legittimità sia i giudici europei hanno avuto modo di statuire che, al fine della spettanza del diritto alla detrazione d'imposta rileva la mera intenzione, comprovata da elementi oggettivi, dello svolgimento di un'attività economica in vista della programmazione di attività imponibili, risultando irrilevante la mancata concreta realizzazione dell'attività.

Tanto è proprio quello che è avvenuto nella vicenda in esame, laddove la società, esercente attività di gestione di stabilimenti balneari, aveva acquistato i beni ammortizzabili, di cui chiedeva il rimborso Iva, in vista della realizzazione di uno stabilimento balneare che, tuttavia, a seguito di un procedimento penale avviato per reati di abusivismo edilizio ed occupazione abusiva, era stato posto sotto sequestro, con la conseguenza che l'attività di gestione dello stabilimento, che la stessa doveva iniziare, non era stata avviata, per cause evidentemente indipendenti ed esterne alla propria volontà.

Infine, i giudici di secondo grado hanno, altresì, accolto l'eccezione, sollevata sin dal primo grado di giudizio dalla contribuente, di violazione del principio di neutralità dell'Iva, ritenendo che il fatto che l'Agenzia delle Entrate consenta alla contribuente di detrarre l'Iva ma non di rimborsarla, viola siffatto principio, nella misura in cui, nel caso di specie, l'Iva sarebbe rimasta interamente a carico della contribuente, senza possibilità di recupero.

Lecce, 23 ottobre 2020

Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandra Rizzelli

**STUDIO LEGALE
TRIBUTARIO VILLANI**
